

Comunicato del Presidente del 16/04/2014
Comunicato alle Società Organismo di Attestazione ed agli organismi di certificazione accreditati e riconosciuti da Accredia al rilascio della certificazione di qualità aziendale nel settore delle imprese di costruzione

Al fine di dare esecuzione alle indicazioni riportate nell'articolo 6 lettera b) della delibera n.111 del 20 dicembre 2012, che individua in ACCREDIA, quale organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n.99, l'Ente che fornisce alle stazioni appaltanti ed agli altri soggetti aggiudicatori le certificazioni del sistema di qualità aziendale conforme alle normative europee della serie UNI EN ISO 9001 relative al settore EA/IAF 28, gli Organismi di certificazione accreditati e riconosciuti, a far data dal 1 maggio 2014, dovranno comunicare ad ACCREDIA, oltre alle sopracitate certificazioni di qualità come disposto dall'articolo 40, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, anche le notizie relative all'annullamento o la decadenza delle certificazioni stesse.

Ciò in esito all'implementazione del sistema informatico realizzato in cooperazione applicativa tra AVCP ed ACCREDIA, utilizzato non solo per la verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle gare d'appalto, ma anche per il controllo da parte delle SOA dei requisiti per il conseguimento ed il mantenimento delle attestazioni di qualificazione. Le informazioni acquisite attraverso tale sistema informatico verranno, pertanto, inserite nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ed utilizzate nell'ambito di AVCPass. Allo stesso tempo le notizie sull'annullamento o la decadenza delle certificazioni di qualità verranno automaticamente e tempestivamente veicolate verso le SOA, al fine di consentire a detti Organismi di assolvere i compiti di cui al richiamato articolo 40 comma 3 del Codice dei contratti pubblici per quanto attiene gli aspetti della qualità degli operatori economici in ambito qualificazione.

Per quanto sopra rappresentato, l'obbligo previsto dall'articolo 63, comma 4, del Regolamento si intende assolto da parte degli Organismi di certificazione della qualità aziendale con la comunicazione ad ACCREDIA sopra disposta e il Comunicato del Presidente 28.07.2011 n. 67 s'intende superato e sostituito dal presente Comunicato. Per il dettaglio tecnico-procedimentali si rimanda alla convenzione tra AVCP ed ACCREDIA approvata dal Consiglio nell'adunanza del 9-10 aprile 2014 e stipulata in data 16.4.2014, riportata in allegato.

Il Presidente
Sergio Santoro

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16/04/2014
Il Segretario: Maria Esposito

[Convenzione AVCP ed ACCREDIA per la cooperazione applicativa](#)